

N. 1380/2018 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo Postacchini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1380/2018 R.G. tra

_____, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierangelo Procaccio;

OppONENTI

CONTRO

_____,
rappresentata e difesa dall'Avv. Ulisse Bardani;

OPPOSTA

E CON L'INTERVENTO DI

_____, per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale _____, rappresentata da _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Fedele;

INTERVENUTA

Conclusioni per gli opposenti: come da atto di citazione, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio *ex art. 127 ter c.p.c.*

Conclusioni per l'opposta: come da comparsa di costituzione e risposta, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio *ex art. 127 ter c.p.c.*

Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 25/09/2023.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo

La [REDACTED] agiva in via monitoria nei confronti [REDACTED] e di [REDACTED], allegando di essere creditrice nei confronti della prima, quale debitrice principale, e del secondo, quale fideiussore, in forza del saldo passivo del conto corrente n. [REDACTED], per complessivi € 152.034,48. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.

Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n. 38/2018 RG 7453/2017.

Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo il difetto di prova del credito, l'applicazione di un TAEG diverso da quello indicato, la nullità della fideiussione *ex art. 2 L. 287/1990*, la eccessività degli interessi moratori, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, nonché di commissioni ed oneri non dovuti. Chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento.

Si costituiva la banca opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, con comparsa del 27/09/2022 interveniva in giudizio la società [REDACTED], quale cessionaria del credito.

Con ordinanza *ex art. 127 ter c.p.c.* del 15/11/2023, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

2. Sull'eccezione di improcedibilità

Gli opposenti, nella propria comparsa conclusionale, hanno eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria, in quanto la banca opposta non avrebbe partecipato personalmente alla mediazione e non avrebbe all'uopo conferito procura speciale al difensore.

L'eccezione è infondata.

Il precedente giurisprudenziale citato dalla parte opponente, ossia la sentenza n. 8473/2019 della Corte di Cassazione, ha affermato i seguenti principi di diritto: *“-nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; - nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; -la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al*

mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.

In primo luogo, nel caso di specie la stessa parte opponente ha violato la disposizione che invoca, atteso che, come si evince dal verbale di mediazione, gli opposenti non sono comparsi personalmente all’incontro davanti al mediatore.

In secondo luogo, l’incontro di mediazione si è concluso con la dichiarazione di entrambe le parti di non voler proseguire nel procedimento di mediazione, per cui ricorre la terza ipotesi, indicata nel principio di diritto sopra indicato, idonea a consentire la realizzazione della condizione di procedibilità, ossia la dichiarazione di entrambe le parti di indisponibilità a proseguire oltre.

3. Sul difetto di prova

Nel merito, gli opposenti hanno eccepito innanzitutto il difetto di prova del credito, in assenza della produzione integrale di tutti gli estratti conto da parte della banca.

Il motivo è infondato.

L’opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria. Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto il contratto scritto di conto corrente e, costituendosi nel giudizio di opposizione, gli estratti conto del rapporto di conto corrente sin dalla sua accensione, così documentando puntualmente lo svolgimento del rapporto.

Parte opponente, per contro, non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine agli importi indicati negli estratti conto depositati, con conseguente sussistenza di un’adeguata prova dello svolgimento del rapporto.

Va poi osservato che l’eventuale mancato invio degli estratti conto al correntista è irrilevante nel giudizio instaurato dalla banca per il pagamento del saldo, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell’art. 1832 c.c., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (cfr. Cass. Civ., n. 17242/2006), mentre nel caso di specie non vi è stata alcuna specifica contestazione rispetto alle singole operazioni riportate negli estratti conto.

Infine, l’affermazione dell’opponente secondo cui *“appare infatti singolare che la banca, in assenza di estratti conto dal 1998 e sino al 2010 (data dalla quale parte la serie documentale contabile depositata dalla*

banca) possa aver potuto effettuare un conteggio e l'eliminazione di somme anatocistiche”¹ è eccentrica rispetto all'oggetto del presente procedimento, atteso che la domanda della banca riguarda un contratto di conto corrente stipulato il 07/03/2011, il cui primo estratto conto è, conseguentemente, quello del primo trimestre 2011, senza alcun rilievo di periodi precedenti.

4. Sull'erroneità del TAEG

Gli opposenti hanno eccepito la differenza tra il TAEG reale, che sarebbe pari al 18,70%, e quello invece indicato dalla banca, pari invece al 9,82%.

L'eccezione è infondata.

In primo luogo, anche in questo caso il motivo di opposizione è disancorato dagli atti di causa, visto che il contratto di conto corrente prevede diversi tassi di interesse passivo, tutti con un TAEG superiore al 13%.

In secondo luogo, non versandosi nella fattispecie di cui all'art. 125 *bis* TUB, visto che il conto corrente è stato stipulato con una società di capitali, e dunque non certo con un consumatore, in nessun caso l'eventuale erronea indicazione del TAEG/ISC può comportare l'applicazione dell'art. 117 TUB, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è *“un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”* (così Cass. Civ., n. 39169/2021).

5. Anatocismo e oneri non dovuti

Gli opposenti hanno eccepito la violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'applicazione di commissioni e oneri non dovuti.

Tali eccezioni sono infondate.

Quanto all'anatocismo, il contratto di conto corrente è stato stipulato il 07/03/2011, per cui la normativa rilevante è contenuta nell'art. 120, comma 2, TUB, come risultante all'esito delle modifiche recate con l'art. 25 D.Lgs 342/1999, nonché nella delibera CICR del 9/2/2000.

¹ Cfr. pag. 4 dell'opposizione

In base all'art. 120, comma 2, TUB “*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditor?*”.

Il contratto oggetto di causa prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, per cui è conforme all'art. 120 TUB *ratione temporis* vigente al momento della stipula e dell'obbligo di pari periodicità da esso stabilito. Conseguentemente, la nullità lamentata da parte attrice non sussiste.

Quanto invece alla censura di commissioni e oneri non dovuti, la doglianza è totalmente generica in ordine alla concreta individuazione di quali sarebbero le poste non dovute, per cui essa deve essere respinta.

6. Sugli interessi moratori

Parte opponente ha lamentato la eccessività degli interessi moratori, chiedendone la riduzione *ex art.* 1384 c.c.

La censura è infondata.

Posto che il contratto oggetto di causa è un conto corrente e non un mutuo, la censura è del tutto generica in ordine a quale sarebbe il tasso che, concretamente, dovrebbe essere oggetto di riduzione, non essendo neppure indicate le ragioni per cui tale tasso sarebbe eccessivo.

Peraltro, anche qualificando gli interessi *extra fido* come interessi moratori, la loro misura non può in alcun modo ritenersi eccessiva, atteso che essi, stabiliti con un tasso effettivo del 13,09822%, sono ampiamente inferiori ai tassi soglia stabiliti per il trimestre di riferimento, pari al 23,46% per gli scoperti fino a € 1.500,00 e al 20,31% per gli scoperti oltre € 1.500,00 (cfr. DM 23/12/2010 pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30/12/2010).

La censura va quindi rigettata.

7. Sulla nullità della fideiussione

Gli oppositori affermano la nullità del contratto in quanto contenente clausole corrispondenti a quello dello schema ABI, che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, ha ritenuto integrante un'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990.

L'eccezione è infondata.

L'eccezione di nullità è rimasta sfornita di prova, atteso che la parte opponente, che ha richiamato le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI e l'accertamento operato dalla Banca

d'Italia, non ha prodotto né lo schema assunto come illecito, né tanto meno il provvedimento amministrativo accertativo dell'intesa illecita.

Un tale provvedimento non costituisce un atto normativo, poiché non contiene norme generali e astratte, bensì disposizioni individuali e concrete. Dunque il provvedimento in parola non è assoggettato al principio *iura novit curia*, applicabile invece agli atti normativi (cfr. Cass. Civ., n. 9679/2020), per cui la parte interessata alla nullità fondata su tale provvedimento avrebbe dovuto innanzitutto produrre tale provvedimento nei termini di preclusione, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.

La censura deve quindi essere rigettata.

8. Conclusioni e spese

In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Il valore della causa è pari a € 152.034,48. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione *ex* DM 55/2014, tenuto conto del mancato deposito delle memorie *ex* art. 183, comma 6, c.p.c., dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non complessità della causa. Tali spese vanno liquidate sia in favore della parte opposta che di quella intervenuta. Tuttavia, poiché la parte intervenuta si è costituita a seguito del rinvio della causa a precisazione delle conclusioni e poiché la parte opposta non ha depositato né le note di precisazione delle conclusioni né gli scritti *ex* art. 190 c.p.c., le fasi di studio, introduttiva e istruttoria vanno liquidate in favore della parte opposta, mentre la fase decisionale va liquidata in favore della parte intervenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:

- Rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] e conferma il decreto ingiuntivo n. 38/2018 RG 7453/2017;
- Condanna gli oppositori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 4.000,00;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'intervenuta, che si liquidano in complessivi € 3.500,00.

Perugia, 20/03/2024

Il Giudice

Dott. Edoardo Postacchini